



# COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

\*\*\*\*\*

## ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 137 prot. generale n. 16261 del 5/4/2017 prot. OSL 327 del 06/04/2017 presentata dalla dott.ssa Scolaro Stefania.

### Deliberazione n° 163 del 06/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

#### Premesso che:

☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

**Accertato che** l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
  - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
  - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
  - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
  - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
  - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
  - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

**Vista** l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 137 assunta al protocollo generale al n. 16261 del 5/4/2017 prot. OSL 327 del 06/04/2017, presentata dalla dott.ssa Scolaro Stefania, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 11.761,18** quale rimborso delle spese relative al procedimento penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG innanzi al Tribunale di Barcellona;

**Richiamata** la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dalla **dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. 3614 del 29/5/2019 – prot. OSL. N. 274 bis del 29/5/2019** nella quale, con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese processuali, il responsabile dell'istruttoria, nel richiamare le condizioni previste dalla legge al fine di ottenere il rimborso per spese processuali, ha comunicato l'assenza di alcune delle condizioni previste quali la mancata richiesta di rimborso da parte della dott.ssa Scolaro all'epoca dei fatti e/o a seguito della sentenza n. 276/2008.

Precisa che la richiesta di rimborso, che la richiedente asserisce di aver inoltrato in data 22/9/2010 con allegata la parcella di € 11.761,18 dell'Avv.to Antonio Catalioto, non risulta essere stata mai acquistata al protocollo dell'Ente e, quindi, all'ufficio.

La suddetta relazione resa dal Responsabile del Servizio contenzioso è stata accompagnata da una relazione integrativa dettagliata sui fatti che alla luce della normativa e interpretazione giurisprudenziale ha determinato la decisione di denegare la richiesta di rimborso, come per altri casi analoghi, per la presenza di "profili di conflitti di interesse" tra la richiedente, all'epoca Assessore dell'Ente, ed il Comune di Milazzo;

**Che** le informazioni contenute nella relazione istruttoria rilasciata dalla dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. 3614 del 29/5/2019 – prot. OSL. N. 274 bis del 29/5/2019, sono state comunicate alla richiedente dott.ssa Scolaro Stefania - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 - giusta **nota prot. OSL 599 del 07/07/2020 prot. gen. 41699 spedita con raccomandata a.r. consegnata in data 9/7/2020;**

#### **Atteso che:**

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con la nota **prot. OSL 599/41699 del 07/07/2020;**
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante, con nota del 15/7/2020 **prot. OSL 643 - prot. gen. 44976 del 21/7/2020** ha contestato il preavviso di diniego prot. OSL 599/41699 del 07/07/2020 lamentando l'assenza di motivazione e confermando la presenza dei requisiti di legge previsti per ottenere il rimborso;
- ☞ l'Organismo Straordinario di Liquidazione in riscontro alle contestazioni e alla reiterata richiesta di rimborso di cui alla nota prot. 643/44976 del 21/7/2020, nel richiamare la vicenda di cui al procedimento penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG incardinato al Tribunale di Barcellona P.G. - con nota prot. **532 del 04/08/2020 prot. generale 48365 spedita con racc. a.r. e consegnata in data 6/8/2020** – ha evidenziato quanto contenuto nella relazione istruttoria **ovvero la sussistenza di un conflitto di interessi** la cui, invece, assenza è una condizione necessaria per richiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale che ha visto la richiedente coinvolta per la carica rivestita.

Il procedimento penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG a carico della dott.ssa Stefania Scolaro n.q. di Assessore, componente della Giunta Municipale, infatti, è scaturito dalle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 di affidamento del servizio di igiene urbana e la sentenza evidenzia precise violazioni di legge nelle citate deliberazioni. Tali violazioni sarebbero riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo e nella mancanza di copertura finanziaria dell'affidamento;

Viene ribadito, inoltre, che in violazione a quanto la normativa prevede in materia di rimborso: 1) la nomina del legale non è stata concordata con l'Ente; 2) non risulta acquisita la fattura quietanzata emessa dal legale incaricato.

Per i suddetti motivi con la nota prot. 532 del 04/08/2020 prot. generale 48365 viene confermato il preavviso di diniego così come da precedente comunicazione prot. OSL 599 del 7/7/2020;

- ☞ Lo stesso contenuto della conferma del preavviso di diniego prot. 532/48365 del 04/08/2020 è stato con nota prot. OSL 1245 del 30/11/2020 – prot. Gen. 79010 rinviato con raccomandata a.r. notificato per compiuta giacenza in riscontro alla nota del 7/8/2020 prot. 50259 del 12/8/2020 di contestazione della relazione fornita dall'ufficio legale che ha istruito la pratica.

**Ritenuto che** l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 137 presentata dalla dott.ssa Scolaro Stefania, assunta al protocollo generale al n. 16261 del 5/4/2017 prot. OSL 327 del 06/04/2017, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 11.761,18** quale rimborso delle spese relative al procedimento penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG innanzi al Tribunale di Barcellona, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- non ammissibile in quanto il diritto al rimborso delle spese legali scaturisce solo dalla presenza di condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa individuate, tra le altre, nella carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal Funzionario (in questo caso Amministratore) e l'Ente. Dalla relazione istruttoria a firma del responsabile dell'ufficio legale prot. 3614 del 29/5/2019 – prot. OSL. N. 274 bis del 29/5/2019 emerge la sussistenza del conflitto di interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria dell'affidamento;
- Inoltre: 1) la nomina del legale non è stata concordata con l'Ente; 2) non risulta acquisita la fattura quietanzata emessa dal legale incaricato.

#### **Visti/e/o**

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 137 presentata dalla dott.ssa Scolaro Stefania per € 11.761,18, acquisita al protocollo generale al n. 16261 del 5/4/2017 prot. OSL 327 del 06/04/2017 non ammissibile totalmente** in quanto:
  - pur essendo intervenuta la disciplina giuridica ponendo come principio generale che il funzionario (fondamento esteso anche agli amministratori pubblici) chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio non debba sopportare il peso economico del processo, pur essendo il processo penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG innanzi Tribunale di Barcellona P.G. a carico della richiedente definito con sentenza di assoluzione n. 276/08, occorre tener conto della specifica normativa di riferimento ovvero *l'art. 86 comma 5 del TUEL*, che stabilisce i requisiti necessari per il rimborso, nel caso di sentenza di assoluzione, tra i quali alla lettera a) l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo.  
Nel caso specifico, malgrado l'assenza di una responsabilità penale dichiarata con sentenza n. 276/08 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., dalla relazione istruttoria prot. 3614 del 29/5/2019 – prot. OSL. N. 274 bis del 29/5/2019, emerge la sussistenza di conflitto d'interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria.

- Inoltre la richiedente, in violazioni a quanto la normativa dispone per il rimborso spese legali nei casi di contenziosi definiti con sentenza di assoluzione per presunte attività illecite nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha concordato con l'Ente la nomina del legale oltre a non risultare all'Ente la trasmissione della fattura quietanzata emessa dal legale incaricato;

Pertanto:

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
137	€ 11.761,18	€ 11.761,18	0,00

2. dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 2001 - sentenza 2008;
3. dare atto di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
  - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
  - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
  - Sindaco
  - Segretario Generale
  - Dirigenti dei settori;
  - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07-12-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale